

**Tribunale di Bergamo - 14 gennaio 2016**  
**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Seconda Sezione Civile**  
**Decreto di chiusura**  
*- art. 118, n. 3), l. fall. -*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

-dr. Mauro Vitiello presidente rel.  
-dr.ssa Laura Giraldi giudice  
-dr.ssa Giovanna Golinelli giudice

letto il ricorso del curatore diretto ad ottenere la chiusura del Fallimento (*omissis*), dichiarato con sentenza in data 15.4.2005, per compiuta ripartizione finale dell'attivo e nonostante la perdurante pendenza di cause;  
considerato che le cause pendenti sono attive e che il loro eventuale esito favorevole determinerebbe la diretta acquisizione di ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali, donde la compatibilità della situazione giuridica in esame con la ultrattività di curatore, limitata dalla norma alla legittimazione processuale, alle rinunzie alla lite ed alle transazioni;  
preso atto che il curatore ha accantonato le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti;  
evidenziato che dalla particolarità della fattispecie introdotta dal legislatore discende l'inevitabile necessità di non far conseguire alla chiusura della procedura, in deroga ai principi generali, da considerarsi inapplicabili nella fattispecie della chiusura del fallimento con cause pendenti:  
-l'estinzione del conto corrente bancario intestato alla procedura, sul quale continueranno a giacere le somme oggetto di accantonamento e confluiranno le eventuali somme derivanti dai giudizi in corso;  
-l'estinzione della partita IVA della procedura;  
-la cancellazione dal registro delle imprese del soggetto fallito;  
rilevato ulteriormente che, nonostante la norma non lo preveda, limitandosi a rimettere al tribunale di *stabilire le modalità* del riparto supplementare, quest'ultimo debba avvenire con le modalità stabilite dagli artt. 110 e segg. l. fall., stante l'ineludibile necessità di assicurare tutela giuridica al creditore che si ritenesse eventualmente leso dal riparto effettuato dal curatore *ultrattivo*;  
letti gli art. 118, n. 3), come modificato dal d.l. n. 83/15 convertito dalla legge n. 132/2015 e 119 R.D. 16 marzo 1942., n. 267;

**DISPONE**

la chiusura della procedura fallimentare, per compiuta ripartizione finale dell'attivo;

**AUTORIZZA**

il curatore a prelevare dal conto corrente della procedura stessa, la somma liquidata dal tribunale quale compenso finale, al netto degli acconti ricevuti;

**DISPONE**

che all'eventuale acquisizione di ulteriori risorse consegua la liquidazione di un'integrazione del compenso finale del curatore (da quantificarsi sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione già avvenuta) e l'effettuazione di un riparto supplementare ai creditori concorsuali, con l'applicazione del procedimento previsto dagli artt. 110 e segg. l. fall.;

**AUTORIZZA**

il curatore, nonostante la chiusura della procedura:

-a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese;  
-a mantenere aperta la partita IVA;  
-a mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento nonostante la chiusura della procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al conservatore del Registro delle imprese e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Bergamo, il 14.1.16

IL PRESIDENTE

*Mauro Vitiello*